





i quaderni del Civ

6

## i quaderni del Civ

6

1. Strategie in cammino
2. Guardare all'Europa
3. Guardare all'Europa. La prevenzione
4. Il nuovo Inail
5. Guardare all'Europa. Il reinserimento lavorativo
6. Partecipare al cambiamento. I Comitati Territoriali Inail

*in corso di pubblicazione*

7. Strategie in cammino. Due righe di conto
8. Piccola guida per i Comitati Territoriali Inail

**INAIL**

Partecipare  
al cambiamento  
I Comitati Territoriali Inail



i quaderni del Civ

Pubblicazione realizzata da  
**Inail**

© 2017 Inail  
prima edizione

isbn 978-88-7484-592-7

La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita.  
La riproduzione totale o parziale dei contenuti è consentita a condizione che  
avvenga per finalità non commerciali o lucrative e che ne sia chiaramente citata  
la fonte, previa richiesta a [dcpianificazione-comunicazione@inail.it](mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it)

## **Partecipare al cambiamento**

**I Comitati Territoriali Inail**

*Nel regno delle idee  
tutto dipende dall'entusiasmo*

*Johann Wolfgang Goethe*





## **Prefazione**

*di Francesco Rampi*

La V<sup>a</sup> Consiliatura del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si conclude nel momento in cui la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge di riforma della *governance* degli Enti assicurativi e previdenziali.

Non ci è dato sapere se questo lavoro di unificazione e di costruzione di un consenso largo tra i Gruppi parlamentari troverà una corsia preferenziale perché tale proposta divenga, prima della chiusura della XVII<sup>a</sup> Legislatura, legge dello Stato.

In ogni modo, nella proposta di legge il tema della partecipazione delle Parti Sociali e livello territoriale alla *governance* degli Istituti è delegata al Governo che, nel rispetto del contenimento delle spese di funzionamento, e mutuando dalle esperienze di pariteticità dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza, ha un ragionevole tempo per redigere, sentite le Parti Sociali, un decreto legislativo.

Abbiamo rinviato per molto tempo la pubblicazione del quaderno sulla “democrazia partecipata”, nella speranza di poter ospitare un provvedimento di riforma dei Comitati.

Ora abbiamo scelto di consegnare una raccolta delle norme vigenti ed anche il lavoro propositivo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail, deliberato 18 marzo 2015, come contributi per la riforma.

In questo modo intendiamo raggiungere il duplice obiettivo di:

- consegnare a tutti i componenti le norme che regolano diritti e doveri degli “organismi dell'Inail” e non, come talvolta leggiamo, di Comitati presso l'Inail;
- consegnare al dibattito che si aprirà sulla riforma della *governance* una coerente proposta, condivisa dall'intero Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail, che può costituire spunto per gli eventuali decreti legislativi.

È questo spiraglio di riforma che ci permette di cancellare, nell'accomiatarmi da voi, il rincrescimento per non aver raggiunto il risultato di aver garantito una nuova stagione ai Comitati territoriali che sono stati così decisivi nel lavoro della V<sup>a</sup> Consiliatura del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail.

## **Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali**

Regolamento dei Comitati approvato con deliberazione dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail del 6 giugno 2012, n. 6 e recepito con Determinazione del Presidente dell'Inail del 30 luglio 2012, n. 32



# **Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti regionali dei Comitati Consultivi Provinciali**

## **Titolo I - Comitati Consultivi Provinciali**

### **Capo I - Composizione, durata e cariche dei Comitati Consultivi Provinciali**

#### **Articolo 1**

##### *Composizione dei Comitati Consultivi Provinciali*

1. Il Comitato Consultivo Provinciale (di seguito denominato anche Cocopro) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato anche Inail od Istituto), in conformità alla vigente normativa, è composto:
  - a) da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da sei rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per i vari settori produttivi di ciascuna provincia dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto;
  - b) da un rappresentante degli artigiani;
  - c) da un funzionario degli Organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - d) dal funzionario medico designato dalla Regione o, per i soli Comitati Consultivi Provinciali delle Province Au-

tonome di Trento e di Bolzano-Bozen, dalle rispettive Province;

e) da un rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro;

f) dal Direttore della Sede dell'Istituto, che funge anche da segretario. Per Direttore della Sede si intende il responsabile pro-tempore della Struttura provinciale, ancorché non dirigenziale, dell'Istituto.

2. I Comitati Consultivi Provinciali delle Province Autonome di Trento e di Bolzano-Bozen sono, altresì, integrati da un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, designato ai sensi delle vigenti norme di attuazione dello Statuto speciale di tale Regione.

## **Articolo 2**

### *Durata dei Comitati Consultivi Provinciali*

1. Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto dell'Organo competente alla sua costituzione. Non è ammessa la prorogatio del Comitato.
2. Cessano allo scadere del termine di quattro anni di cui al comma 1 anche i componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica.

## **Articolo 3**

### *Dimissioni e decadenza dei componenti*

1. Le eventuali dimissioni dei componenti designati debbono essere presentate all'Organo competente alla nomina e

comunicate, contestualmente, al Presidente del Comitato e, per conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta elettronica al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (di seguito denominato Civ) per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

2. I componenti del Comitato che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione al Direttore della Sede prima della riunione e ad indicare i motivi dell'assenza in relazione a quanto dispone l'articolo 2, secondo comma, della legge 3 dicembre 1962, n. 1712.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge sopracitata, il Presidente comunica all'Organo competente alla nomina i casi di assenza verificatisi senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive. Copia di tale comunicazione del Presidente è inviata, per conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta elettronica al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

#### **Articolo 4**

##### *Elezione del Presidente e del Vicepresidente*

1. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di nomina del Comitato Consultivo Provinciale il Direttore della Sede deve convocare la prima riunione del Comitato per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente. La suddetta riunione sarà presieduta dal componente più anziano per età.
2. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i rappresentanti delle parti sociali con votazione segreta.

3. Risulterà eletto il componente che avrà ottenuto la metà più uno dei voti dei componenti stessi. Nel caso di Comitati aventi un numero di componenti dispari, il quorum della metà più uno si intenderà conseguito quando venga raggiunta la metà del numero pari successivo a quello dei componenti il Comitato.
4. Nella stessa riunione, su proposta del Presidente, con le modalità di cui al comma precedente, sarà eletto, tra i rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza del Presidente, il componente vicario, delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, che assume la denominazione di “Vicepresidente”.
5. L'esito delle suddette votazioni sarà tempestivamente comunicato per posta elettronica a cura del Direttore di Sede al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ ed alla Direzione Generale - Direzione Centrale Supporto Organi.

## **Articolo 5**

### *Durata delle cariche ed incompatibilità*

1. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente di norma si protraggono per tutta la durata del mandato; è comunque consentito procedere a nuova elezione ove ciò sia richiesto con apposita mozione, avanzata da almeno un terzo dei componenti, contenente la nuova designazione che sarà immediatamente sottoposta a votazione, se prevista nell'ordine del giorno della seduta, od in quella successiva, in caso contrario.
2. Negli incarichi sopraindicati è possibile essere confermati per una sola volta.



3. Le eventuali dimissioni del Presidente o del Vicepresidente debbono essere presentate all'Organo competente alla nomina e comunicate, rispettivamente, od al Vicepresidente od al Presidente del Comitato e, per conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta elettronica al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.
4. Non potranno essere eletti all'incarico di Presidente o di Vicepresidente coloro che abbiano un rapporto di servizio ovvero un rapporto di lavoro con l'Istituto, a prescindere dalla qualifica o dal grado ricoperti, e che, per le ragioni di tali rapporti, siano in servizio, a qualunque titolo, presso una delle Strutture dell'Inail ubicate nel territorio della Regione cui appartiene la Provincia all'interno del cui territorio è costituito il relativo Comitato.
5. Non potranno, altresì, essere eletti negli incarichi menzionati nel comma precedente anche coloro che siano parti in causa o patrocinanti e/o consulenti in un contenzioso in atto con l'Istituto.
6. Nel caso in cui i motivi di incompatibilità sopravvengano successivamente all'elezione, il Presidente od il Vice Presidente decadono dall'incarico.
7. È fatto divieto di essere contemporaneamente Presidente o Vicepresidente di più di un Comitato Provinciale sull'intero territorio nazionale. Qualora si verifichi tale fattispecie, l'interessato è tenuto, entro trenta giorni dall'elezione alla seconda carica, ad optare per l'incarico di Presidente o Vicepresidente in uno solo dei Comitati Consultivi Provinciali.

## Capo II - Compiti dei Comitati

### Articolo 6

*Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di servizi resi dall'Istituto. Collaborazioni in materia di assistenza sanitaria e sociale*

1. Il Comitato formula pareri e proposte per un più efficace svolgimento dei servizi dell'Istituto nell'ambito della provincia con particolare riguardo:
  - a) all'istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di Strutture, o servizi decentrati, ivi compresi i Centri medico-legali, tenendo conto della necessità di privilegiare possibili sinergie con gli altri Enti previdenziali e/o con altre strutture della Pubblica Amministrazione;
  - b) alla disciplina dei rapporti tra l'Istituto e le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riguardo all'elaborazione e fornitura di dati a fini prevenzionali nonché al fine del relativo monitoraggio nel territorio della Sede di riferimento;
  - c) all'attuazione da parte dell'Istituto delle proprie politiche sanitarie a livello locale con particolare riguardo:
    - 1) all'organizzazione sul territorio del servizio "Prime cure" e dei Presidi aziendali;
    - 2) allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con Università e Centri termali;
    - 3) all'ottimizzazione del servizio nel campo riabilitativo e del reinserimento sociale;
    - 4) al miglioramento della funzione di servizio sociale ed alla sua integrazione con le omologhe funzioni delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e degli Enti locali;

- 5) alla tutela globale del lavoratore ed al recupero dell'integrità psico-fisica del lavoratore infortunato o tecnopatico nel quadro dei livelli essenziali ed integrativi di assistenza;
- d) al coordinamento dell'attività della Sede con quella di altri Organi, Enti od Istituzioni esistenti nell'ambito di competenza della Sede stessa anche allo scopo di consentire la più razionale utilizzazione ed il potenziamento dei vari presidi operanti nella provincia per fini di tutela della salute e dell'igiene;
- e) a questioni di particolare rilevanza che abbiano o possano dare luogo a conflittualità con gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, e con i loro organismi rappresentativi;
- f) all'attivazione di collaborazioni, in conformità agli indirizzi centrali, con altri Enti ed Organismi in ordine alle attività di lotta all'evasione/elusione contributiva ed alle azioni di vigilanza;
- g) alla congruità del piano operativo di Sede in rapporto agli standard quali-quantitativi di servizio ed alle scelte strategiche dell'Istituto;
- h) alla verifica trimestrale dell'andamento del processo produttivo, con particolare riguardo al grado di soddisfazione dell'utenza, alla qualità dei servizi resi ed al recupero dei crediti;
- i) all'andamento generale del contenzioso amministrativo e giudiziario promosso dai lavoratori e dagli Enti di patrocinio ed altresì sui ricorsi in tema di indennizzabilità nei casi in cui si configurino come riferibili a questioni di carattere generale.

2. Sulle sopraindicate questioni il Direttore della Sede è tenuto a presentare ogni tre mesi al Comitato, apposita relazione sia sull'attività svolta dall'Istituto che su quella che si intende porre in essere nell'ambito della provincia. È altresì tenuto a predisporre e trasmettere qualsiasi altra relazione gli venga richiesta dal Comitato.

## Articolo 7

### *Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di premi assicurativi e di tariffa*

1. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - specie in rapporto a settori produttivi che si caratterizzano particolarmente nella provincia od in determinate zone - può essere chiamato ad esprimere motivato parere in materia di:
  - a) formazione della tariffa dei premi;
  - b) finanziamento dell'assicurazione in agricoltura;
  - c) determinazione dei tassi medi di Tariffa.
2. Il Comitato esprime, altresì, motivato parere, su relazione trimestrale del Direttore di Sede:
  - a) sull'andamento delle oscillazioni previste nelle "Modalità di applicazione della Tariffa" ai datori di lavoro;
  - b) sull'andamento generale dei ricorsi proposti dai datori di lavoro riguardanti i premi assicurativi ed i contributi nonché l'applicazione delle tariffe dei premi.

## Articolo 8

### *Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ricerca*

1. Il Comitato analizza l'andamento del fenomeno infor-

tunistico e delle malattie professionali nella provincia anche in base ai dati messi a disposizione dall'Istituto e ad altri elementi ritenuti utili per una migliore comprensione del fenomeno stesso; propone di concerto con il Direttore di Sede alla Direzione Generale e, per conoscenza, alla Direzione Regionale, in presenza di particolari fenomeni locali inerenti all'intera gamma dei servizi prestati dall'Istituto, iniziative, anche di studio e di dibattito, su specifici problemi ed argomenti. Le iniziative potranno essere assunte direttamente dalla Direzione Generale o da questa affidate per la realizzazione alla Direzione Regionale ovvero alla Sede proponente, assicurando, nel caso, la massima collaborazione e le risorse necessarie da prevedere in appositi stanziamenti nell'ambito del budget regionale.

2. Il Comitato esamina in particolare sulla base delle risultanze della Banca dati le cause più significative di infortunio e di malattia professionale, onde pervenire ad una sempre più esatta individuazione del fenomeno infortunistico e formulare proposte anche di carattere specifico circa gli accorgimenti e le misure di prevenzione più idonee da adottare in sede locale in base alla legislazione vigente.
3. Il Comitato formula pareri e proposte in ordine all'attivazione, da parte dell'Istituto, di collaborazioni, in conformità con gli indirizzi centrali, con gli Organismi paritetici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di attuare sinergie sul territorio in materia di programmazione di attività for-

mative e di elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionali; di azioni inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

#### 4. Il Comitato inoltre:

- a) propone iniziative e programmi per lo sviluppo della cultura della prevenzione nell'ambito provinciale e per la promozione ed il potenziamento delle attività di informazione, di consulenza e di assistenza in attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente, previo raccordo con le Istituzioni e gli Organismi deputati a coordinare gli interventi in materia nonché con le competenti strutture tecniche dell'Istituto medesimo;
- b) propone iniziative per la costituzione di "Osservatori" sulla trasformazione dei cicli produttivi, sul mercato del lavoro e sui rischi professionali; opera, altresì, per l'ottimale funzionamento di tali Osservatori;
- c) propone iniziative per la ricerca epidemiologica e/od in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio di competenza;
- d) esprime parere sui risultati delle iniziative intraprese nel territorio provinciale nel campo della prevenzione;
- e) analizza l'attuazione dei programmi di incentivazione economico-finanziaria verso le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro al fine di formulare proposte per il relativo miglioramento;
- f) analizza le attività dell'Istituto in materia di certificazioni, omologazioni e verifiche.

## **Articolo 9**

### *Comitati dei Comitati Consultivi Provinciali in materia finanziaria e patrimoniale*

1. Il Comitato formula motivato parere sull'andamento generale delle azioni di rivalsa con riguardo alle aspettative di credito ed alla loro realizzabilità.
2. Inoltre formula parere:
  - a) sulla stipula delle convenzioni con Istituti di cura per gli accertamenti medico-legali;
  - b) sull'istituzione di nuove Unità operative e sull'acquisto e la locazione di beni immobili da adibire a fini istituzionali, privilegiando la politica delle sinergie con altri Enti previdenziali e/od altre strutture della Pubblica Amministrazione;
  - c) sulla concessione di prestazioni integrative di particolare rilievo.
3. Il Direttore della Sede informa periodicamente il Comitato sull'andamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate e sulle ispezioni effettuate relativamente a quanto previsto al comma 2, lettera a) del presente articolo.

## **Articolo 10**

### *Altri compiti dei Comitati Consultivi Provinciali*

1. Il Comitato formula motivati pareri su ogni altra questione, che sia ad essi demandata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto ovvero dal Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali (di seguito denominato anche Crc), di cui al Titolo II del presente Regolamento.

## Capo III - Sede dei Comitati Consultivi Provinciali, spese di missione e riunioni

### Articolo 11

#### *Sede del Comitato Consultivo Provinciale e spese di missione*

1. Il Comitato ha sede presso la Sede provinciale dell'Istituto; quest'ultima è tenuta ad apprestare le risorse umane e strumentali ed i relativi mezzi necessari per il suo funzionamento.
2. Al Presidente ed al Vicepresidente del Comitato Consultivo Provinciale sarà, altresì, garantito l'utilizzo di strumenti di videoconferenza anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 22 (Riunioni dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali), comma 6. Qualora nel territorio provinciale esistano - oltre a quella ubicata nel capoluogo di provincia - ulteriori Strutture dell'Inail, può essere consentito ai componenti del Comitato Consultivo Provinciale di avvalersi di eventuali apparati di videoconferenza presenti per partecipare a riunioni del Cocopro.
3. Per le convocazioni presso la Sede provinciale e per lo svolgimento di attività inerenti a compiti specifici attribuiti dal Comitato, comprese quelle inerenti alla funzione di Presidente e di Vicepresidente, ai componenti che risiedono in comune diverso spetta il trattamento di missione secondo le modalità e nelle misure stabilite per i componenti degli Organi centrali dell'Istituto.
4. Il Presidente del Comitato, qualora ne ravvisi la convenienza, può autorizzare il singolo componente del Comitato medesimo - che ne abbia fatto specifica richiesta dalla quale risulti l'impegno a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi



responsabilità nei confronti di terzi - ad usare un proprio mezzo di trasporto nell'espletamento delle missioni previste nel precedente comma.

5. Nessuna autorizzazione occorrerà per il Presidente e per il Vicepresidente del Comitato qualora, ferme restando tutte le condizioni di cui al comma precedente, intendano usare il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento dei compiti inerenti alla loro funzione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Direzione Regionale previste nel Bilancio dell'Istituto.
6. Per le riunioni in località diversa da quella del territorio provinciale - autorizzate o convocate dagli Organi centrali dell'Istituto o dai Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali di cui al Titolo II del presente Regolamento - ai componenti del Comitato spetta il trattamento di missione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Ai componenti dei Comitati Consultivi Provinciali dipendenti di Amministrazioni Pubbliche si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.

## **Articolo 12**

### *Convocazione delle riunioni e coinvolgimento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*

1. Il Presidente convoca il Comitato, di norma, una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario nonché quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso che devono, contestualmente, indicare l'ordine del giorno o dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

2. Il Presidente del Comitato formula l'ordine del giorno tenendo anche conto degli argomenti che il Direttore della Sede segnalerà in tempo utile per ciascuna riunione, nonché di quelli eventualmente indicati dai richiedenti, nell'ipotesi di cui al comma precedente.
3. Il Presidente può chiedere, di volta in volta, al Direttore di Sede che intervengano funzionari preposti ai vari uffici.
4. L'avviso di convocazione del Comitato è inviato preferibilmente per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. In caso d'urgenza ed eccezionalmente potrà darsi luogo a convocazione del Comitato - od a mezzo di posta elettronica od a mezzo telegramma - almeno due giorni prima della data della riunione; la comunicazione potrà contenere, in tale caso, la sommaria indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Gli avvisi di convocazione sono inviati per posta elettronica al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.
7. Alle riunioni dei Comitati può partecipare il Civ attraverso suoi componenti conformemente a quanto previsto nel Regolamento del Consiglio stesso.

## Articolo 13

### *Inammissibilità della delega*

1. Non è ammessa la delega alla partecipazione alle riunioni dei Comitati Consultivi Provinciali.

## Articolo 14

### *Validità delle riunioni*

1. Le riunioni dei Comitati Consultivi Provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.
2. Se alla riunione convocata non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento (Elezione del Presidente e del Vicepresidente), il Presidente può disporre egualmente la trattazione in Gruppo di Lavoro degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora siano presenti almeno un terzo dei componenti in carica. In tal caso le decisioni assunte dal predetto Gruppo di Lavoro saranno sottoposte a ratifica del Comitato nella prima riunione utile.
3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

## Articolo 15

### *Accesso alle informazioni e partecipazione*

1. Il Comitato per l'esercizio di tutte le sue funzioni ha libero e diretto accesso alle informazioni presenti nelle Banche dati dell'Istituto, riferite a fenomeni statistici complessivi, nel rispetto delle disposizioni previste a tutela della protezione dei dati personali.
2. Per un sistematico flusso comunicativo le deliberazioni degli Organi dell'Istituto sono tempestivamente messe a disposizione dei Comitati a cura della Sede competente.
3. Il Direttore della Sede deve informare il Presidente del Comitato delle manifestazioni pubbliche che abbiano rilevanza

za per l'Istituto allo scopo di consentire la sua partecipazione o di suo delegato.

## **Articolo 16**

### *Trasmissione dei pareri dei Comitati e loro esiti*

1. Le segnalazioni, le proposte ed i pareri formulati dal Comitato sono comunicati, a cura della Sede e da questa debitamente istruiti per la parte di competenza, alla Direzione Generale e, per conoscenza, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, tramite la Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ, per gli incombenti successivi o per la presentazione agli Organi competenti ad esaminarli, secondo il caso.
2. I pareri sono da considerarsi obbligatori e dovranno essere formulati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine decade il diritto al pronunciamento da parte del Comitato.
3. Le decisioni da chiunque assunte relativamente alle proposte e/o pareri formulati dal Comitato dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza del Comitato stesso; in caso di mancato o parziale accoglimento dei suddetti pareri e/o proposte le decisioni dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.
4. Il presente articolo trova applicazione anche per quanto riguarda i Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali, disciplinati dal Titolo II del presente Regolamento.

## **Articolo 17**

### *Processo verbale*

1. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal Segretario e dal

Presidente, è approvato dal Comitato nella prima seduta successiva.

2. Il verbale dovrà contenere:
  - a) data, ora e luogo della riunione;
  - b) ordine del giorno;
  - c) elenco completo dei componenti, con a fianco di ciascun nominativo, la menzione della presenza alla riunione ovvero dell'assenza, con specifica, in quest'ultimo caso, se l'assenza è giustificata o meno, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (Dimissioni e decadenza dei componenti) del presente Regolamento;
  - d) indicazione degli argomenti trattati nel corso della riunione con menzione, in caso di votazione, oltre che della risoluzione di maggioranza, anche dei pareri dissenzienti e dell'eventuale voto prevalente dato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 14 (Validità delle riunioni), comma 3, del presente Regolamento;
  - e) firme del Segretario e del Presidente del Comitato.
3. Copia di detto verbale, debitamente approvato, e di eventuali altre relazioni del Direttore di Sede, è trasmessa entro il più breve termine per posta elettronica al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ, al Direttore Regionale ed alla Direzione Centrale competente.
4. Con la massima urgenza e, quindi, a prescindere dalla formale approvazione del verbale, le decisioni assunte - ivi comprese quelle di cui all'articolo 4 (Elezione del Presidente e del Vicepresidente), comma 5, devono essere co-

municate in forma sintetica per posta elettronica, da parte del Direttore di Sede, al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

## Articolo 18

### Organizzazione interna del Comitato

1. Il Comitato può svolgere le proprie funzioni anche attraverso una sua articolazione in un massimo di tre sezioni a carattere permanente.
2. Tali sezioni, in caso di necessità ed urgenza, possono adottare provvedimenti di competenza del Comitato salvo sottoporli a ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione utile.
3. Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente del Comitato o suo delegato; la composizione numerica delle sezioni e la nomina dei singoli membri sono determinati dal Comitato in modo comunque da garantire in tali organismi la rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
4. Per la validità delle riunioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. I provvedimenti, le proposte ed i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segreteria delle singole sezioni sono svolte dal Direttore della Sede o da funzionari da lui designati.
6. Il Comitato affiderà alle sezioni argomenti che meritano un particolare, approfondito studio o specifiche questioni di natura istituzionale che richiedono una sollecita soluzione.

## Titolo II - Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi provinciali

### Articolo 19

#### *Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali*

1. I Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali sono composti dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati Consultivi Provinciali.
2. È componente del Coordinamento Regionale di cui al comma 1 del presente articolo - pur senza diritto di voto passivo per l'elezione delle cariche di cui al successivo articolo 20 (Coordinatore e Vicecoordinatore) - anche il Direttore Regionale.
3. Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen e nella Regione Valle d'Aosta le prerogative ed i compiti dei Crc sono svolti dai rispettivi Comitati Consultivi di Trento, di Bolzano/Bozen e di Aosta.

### Articolo 20

#### *Coordinatore e Vicecoordinatore*

1. Il Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali è coordinato da uno dei Presidenti dei Comitati Consultivi Provinciali, eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. L'incarico di coordinamento permane fino a che l'eletto è componente del Crc; è comunque consentito procedere a nuova elezione ove ciò sia richiesto con apposita mozione, avanzata da almeno un terzo dei componenti e contenente la nuova designazione, che sarà immedia-

tamente sottoposta a votazione, se prevista nell'Ordine del giorno della seduta, od in quella successiva, in caso contrario.

3. Presso ciascun Crc, su proposta del Coordinatore, tra i componenti individuati ai sensi dell'articolo 19 (Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali), comma 1, e con la maggioranza fissata al comma 1 del presente articolo, è eletto il Coordinatore Vicario, che assume la denominazione di "Vicecoordinatore".
4. Il Vicecoordinatore dovrà necessariamente essere individuato tra i rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza del Coordinatore ed è delegato a sostituire quest'ultimo in caso di sua assenza od impedimento nonché - fino alla nuova elezione - di decadenza.
5. Qualora il Vicecoordinatore decada dall'incarico prima del Coordinatore, il Crc provvederà tempestivamente alla nuova elezione.
6. Ove, invece, il Coordinatore termini il suo mandato prima del Vicecoordinatore, il Crc procede all'elezione del Coordinatore.
7. Nel caso in cui il Coordinatore ed il Vicecoordinatore decadano contemporaneamente, il Crc sarà provvisoriamente coordinato dal componente - Presidente o Vicepresidente di Comitato Consultivo Provinciale - più anziano di età, fino a nuova elezione del Coordinatore, che dovrà, del pari a quella del Vicecoordinatore, aver luogo entro il termine di 30 giorni di cui al successivo articolo.



## Articolo 21

### *Elezioni del Coordinatore e del Vicecoordinatore*

1. Quando il Coordinatore e/od il Vicecoordinatore cessano dal loro incarico a seguito, o della fine del loro mandato di Presidente o Vicepresidente del Comitato Consultivo Provinciale o di dimissioni, viene convocata - entro 30 giorni - la riunione del Comitato Consultivo Regionale per l'elezione delle nuove cariche.
2. La riunione di cui al comma precedente è convocata dal Coordinatore se si deve procedere all'elezione del Vicecoordinatore ovvero dal Vicecoordinatore se, invece, si deve procedere all'elezione del Coordinatore.
3. Nel caso di vacanza sia del Coordinatore sia del Vicecoordinatore, la riunione deve essere convocata dal Direttore Regionale entro e non oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Si procede all'elezione del Coordinatore e del Vicecoordinatore quando siano costituiti almeno la metà dei Comitati Consultivi Provinciali della Regione interessata.

## Articolo 22

### *Riunioni dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali*

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica e le decisioni, fatta eccezione per l'elezione del Coordinatore, saranno adottate a maggioranza dei presenti.
2. Non è ammessa, in nessun caso, la delega di un componente del Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi

Provinciali a beneficio di un altro componente, in analogia con quanto disposto, per i Comitati Consultivi Provinciali, dall'articolo 13 (Inammissibilità della delega).

3. Le riunioni dei Crc vengono indette, periodicamente o comunque ogni qualvolta se ne avverta l'opportunità, dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza o dal Coordinatore del Crc, quando lo ritenga opportuno o su istanza di un terzo dei Presidenti dei Comitati Consultivi Provinciali di una Regione. In quest'ultimo caso i relativi ordini del giorno saranno formulati anche sulla base delle proposte segnalate al riguardo.
4. Le riunioni dei Crc dovranno, in ogni caso, essere convocate dal Coordinatore almeno una volta ogni tre mesi. Il Direttore Regionale dovrà effettuare tutti gli adempimenti formali atti a consentire le menzionate riunioni nonché sottoscrivere, unitamente al Coordinatore, i verbali delle stesse, che dovranno essere inviati per posta elettronica al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ ed alla Direzione Centrale competente. I verbali dovranno contenere, oltre alle risoluzioni di maggioranza, eventuali pareri dissenzienti.
5. Con la massima urgenza e, quindi, a prescindere dalla formale approvazione del verbale, le decisioni assunte dovranno essere comunicate in forma sintetica al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.
6. La partecipazione alle riunioni dei Comitati Consultivi Regionali può avvenire anche in videoconferenza.
7. Le convocazioni sono inviate al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ. Alle

riunioni può partecipare il Civ attraverso suoi componenti.

8. Se alla riunione convocata non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Coordinatore può disporre ugualmente la trattazione in Gruppo di Lavoro degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora siano presenti almeno un terzo dei componenti in carica. In tal caso, le decisioni assunte dal predetto Gruppo di Lavoro saranno sottoposte all'esame del Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali nella prima riunione utile.

### **Articolo 23**

#### *Compiti dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali*

1. I Crc, quali organismi di raccordo tra il Civ ed il territorio, svolgono le seguenti funzioni:
  - a) concorrere a tradurre a livello regionale gli obiettivi nazionali in coerenza con le specificità del territorio;
  - b) concorrere all'elaborazione ed alla programmazione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi regionali, in particolare a quelle rivolte all'esterno alle Istituzioni ed alle parti sociali;
  - c) verificare trimestralmente lo stato di realizzazione degli obiettivi e delle iniziative programmate, proponendo all'occorrenza gli opportuni aggiustamenti;
  - d) verificare trimestralmente l'andamento del processo produttivo anche nelle singole province, con particolare riferimento al grado di soddisfazione dell'utenza ed alla qualità dei servizi resi, promuovendo ove necessario correttivi;

- e) proporre a livello regionale rapporti convenzionali e/o sinergici con altre Pubbliche Amministrazioni, Enti che svolgono funzioni di pubblica utilità e/od organismi privati, in particolare sul versante socio-sanitario, tesi a migliorare il servizio sia sotto l'aspetto della qualità sia dell'economicità, verificando i risultati di tali rapporti anche se promossi direttamente dall'Istituto;
- f) proporre a livello regionale, anche attraverso i rapporti convenzionali e/o sinergici di cui alla precedente lettera e), iniziative in tema di prevenzione, riabilitazione, cura e reinserimento degli assicurati nonché in materia di lotta all'evasione/elusione contributiva, verificando i risultati delle iniziative, anche se assunte direttamente dalla Direzione Regionale;
- g) fornire un contributo per la predisposizione del Rapporto Annuale Regionale dell'Istituto e partecipare alla presentazione dello stesso;
- h) esaminare ogni altra questione sottoposta dai Comitati Consultivi Provinciali operanti nella Regione;
- i) coordinare le iniziative assunte dai Comitati Consultivi Provinciali - anche in tema di istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di Strutture dell'Istituto - qualora possano avere valenza regionale ovvero richiedano opzioni nell'ambito dello stesso territorio;
- j) promuovere, in accordo con le Direzioni Regionali dell'Istituto, l'audizione delle parti sociali di livello territoriale che hanno rappresentanza nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, al fine di raccogliere orientamenti condivisi, in particolare sulle aree tematiche rispetto alle quali le

Strutture territoriali dell'Inail hanno espressa facoltà di esercitare scelte discrezionali;

k) attuare ogni altro compito demandato dal Civ.

2. Sui sopraindicati argomenti il Direttore Regionale presenterà, con periodicità trimestrale, apposita relazione sull'attività svolta o che si intende porre in essere; è altresì tenuto a soddisfare qualsiasi altra richiesta di relazione avanzata dal Crc.

## Articolo 24

### *Spese di missione*

1. Ai partecipanti alle riunioni spetta il trattamento previsto dall'articolo 11 (Sede del Comitato Consultivo Provinciale e spese di missione).

## Titolo III - Disposizioni finali

## Articolo 25

### *Esclusione compensi*

1. La partecipazione, in qualunque veste, ai Comitati Consultivi Provinciali od ai Coordinamenti Regionali degli stessi non dà luogo e/o titolo ad attribuzione di compensi sotto qualsiasi forma.

## Articolo 26

### *Norma di rinvio*

1. Le disposizioni fissate per i Comitati Consultivi Provinciali si applicano anche ai Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali salvo che non sia diversamente

disposto e che le stesse non siano in contrasto con quanto specificatamente previsto per i Crc.

## **Articolo 27**

### *Questioni interpretative*

1. Ogni questione inerente all'interpretazione della presente normativa dovrà essere deferita alle decisioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che si attiverà nei confronti dell'Organo competente per i necessari provvedimenti ad esso spettanti.

## **Articolo 28**

### *Abrogazione*

1. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono a tutti gli effetti le precedenti "Norme di funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali presso l'Inail" approvate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

**Estratto del Regolamento per il rimborso delle spese sostenute in caso di missione dagli Organi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail)**

Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Inail 7 ottobre 2008, n. 37

**Articolo 1**

*Diritto al rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico*

1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio, con l'esclusione di qualsiasi somma a titolo di diaria, compete:

...omissis...

*Per la casistica vedansi l'articolo 11, comma 3, e l'articolo 24 del Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali.*





**Modulistica per i componenti dei Comitati Consultivi  
Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comita-  
ti Consultivi Provinciali**

Modulo per richiesta autorizzazione utilizzo autovettura



## Modulo per richiesta autorizzazione utilizzo autovettura

Al Presidente del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
SEDE

Il sottoscritto .....  
residente a ..... (Provincia .....)  
indirizzo .....  
nella sua qualità di ..... chiede  
di essere autorizzato a servirsi, per l'espletamento di missioni in dipendenza della carica ricoperta, dell'autovettura di proprietà, marca ....., modello ....., targa ....., Carta di circolazione numero ....., rilasciata il .....

di cui è esclusivo proprietario\*

intestato a .....\*

Dichiara di assumersi interamente ogni rischio inerente a tale uso e pertanto si impegna a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi responsabilità o aggravio che ad esso possa derivare nei confronti di terzi.

Dichiara inoltre:

- di rinunciare a qualsiasi pretesa o indennizzo per gli ulteriori ed eventuali danni che non siano coperti da garanzia assicurativa;
- che è stato stipulato il seguente contratto di assicurazione, che si impegna a tenere sempre in vigore, in ogni caso comunicando immediatamente all'Istituto ogni variazione che sarà ad esso apportata....;
- che l'autoveicolo suindicato è in regola con le revisioni periodiche.

Firma

.....

\* barrare la casella che interessa.



## Modulo per rimborso spese

Alla Segreteria del Comitato Provinciale Inail  
e p.c. alla Segreteria Tecnica del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza Inail  
Via IV Novembre, n. 144  
00187 Roma  
indirizzo email: strutturaCiv@Inail.it

Il richiedente: Nome ..... Cognome .....

Indirizzo ..... n. ....

Cap ..... Città ..... Provincia .....

Modulo per il rimborso delle spese relative alla missione a (scrivere località e provincia)  
del (scrivere data nel formato giorno/mese/anno) per (descrivere brevemente l'evento:  
esempio, riunione del Cocopro, ecc.) presso (indicare, se del caso, soggetto organizza-  
tore).

Codice Fiscale .....

Viaggio: Partenza da ..... il ..... ore .....

Rientro a ..... il ..... ore .....

Mezzo impiegato nell'andata .....

se automobile specificare i Km percorsi .....

Mezzo impiegato nel ritorno .....

se automobile specificare i Km percorsi .....

Modalità di rimborso: bonifico bancario

cod. IBAN: .....

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO

Si allega la seguente documentazione in originale

<input type="checkbox"/> Ricevute pedaggio autostradale
<input type="checkbox"/> Ricevute vitto

Data .....

Firma .....



## **Norme di legge e regolamentari sui Comitati Consultivi Provinciali**

- legge 3 dicembre 1962, n. 1712, recante istituzione dei Comitati Consultivi Provinciali
- legge 15 aprile 1965, n. 413, recante inserimento del rappresentante degli artigiani nei Comitati Consultivi Provinciali
- legge 7 aprile 2011, n. 45, recante inserimento del rappresentante dei mutilati ed invalidi del lavoro nei Comitati Consultivi Provinciali
- decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 16 maggio 1963, recante determinazione per Provincia della ripartizione per settori produttivi dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno ai Comitati Consultivi Provinciali
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo, tra l'altro, alla composizione dei Comitati Consultivi Provinciali nelle Province autonome di Trento e Bolzano-Bozen
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 relativo, tra l'altro, alla composizione dei Comitati Consultivi Provinciali nelle Province autonome di Trento e Bolzano-Bozen





## **Legge 3 dicembre 1962, n. 1712**

Istituzione di Comitati Consultivi Provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(versione vigente al 14 novembre 2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

### **Articolo 1**

Presso le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.

I Comitati sono composti:

- 1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale;
- 2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- 3) dal medico provinciale;
- 3 bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Punto inserito dalla legge 7 aprile 2011, n. 45.

4) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario<sup>2</sup>.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformità alle direttive del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale per il membro di cui al punto 2) del comma medesimo.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal Prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

## Articolo 2

I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche se sono nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione, di membri deceduti, dimissionario o decaduti dalla carica.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Prefetto.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza

---

<sup>2</sup> La legge 15 aprile 1965, n. 413 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa".

sono adottati a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La partecipazione al Comitato non dà diritto a compensi.

### Articolo 3

I Comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto:

- 1) possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle Sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
- 2) esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;
- 3) esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonché sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1763, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;
- 4) studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi;

5) attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## **Legge 15 aprile 1965, n. 413**

Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro.

... omissis...

### **Articolo 2**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, numero 1033, è integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa a carattere nazionale.

I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del Prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa.

... omissis...

## **Legge 7 aprile 2011, n. 45**

Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

### **Articolo 1**

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, è inserito il seguente: «3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## **Decreto Ministeriale 16 maggio 1963**

**Determinazione della composizione, per settori produttivi, dei Comitati consultivi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**

(Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1963, n. 157)

Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale

Visto l'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, relativo alla composizione dei Comitati consultivi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerati in campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'Istituto sopra menzionato e la relativa regolamentazione;

Considerati i settori produttivi rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, a norma dell'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438;

Considerati i compiti dei Comitati sopra indicati;

Visti i dati e gli elementi di valutazione acquisiti che concorrono a determinare il giudizio dell'Amministrazione sul grado

di sviluppo e di importanza dei vari settori produttivi nelle singole Province e sull'interesse degli stessi alla gestione delle assicurazioni sopra indicate;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione della rappresentanza delle categorie professionali nei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni tra i settori produttivi interessati;

Decreta:

### **Art.1**

#### **Articolo unico**

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nei Comitati consultivi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono ripartiti tra i settori produttivi e nel numero di seguito indicati per ciascuna Provincia:



## **Piemonte**

### **Provincia di Alessandria**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 4 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Asti**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Cuneo**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Novara**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Torino**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Provincia di Vercelli**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Valle d'Aosta/Vallée-d'Aoste**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Lombardia**

### **Provincia di Bergamo**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Brescia**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Como**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Cremona**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Mantova**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Milano**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Pavia**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
5 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Sondrio**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Provincia di Varese**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Trentino-Alto Adige/Südtirol**

### **Provincia di Bolzano/Bozen**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
5 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Trento**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
5 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

## **Rappresentanti dei datori**

### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Veneto**

### **Provincia di Belluno**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
5 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Padova**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Rovigo**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Treviso**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Venezia**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
5 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Verona**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Vicenza**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Friuli-Venezia Giulia**

### **Provincia di Gorizia**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Udine**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 4 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Territorio di Trieste**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

## **Rappresentanti dei datori**

### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Liguria**

### **Provincia di Genova**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Imperia**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 4 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Provincia di La Spezia**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Provincia di Savona**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Emilia-Romagna**

### **Provincia di Bologna**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 5 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

## **Rappresentanti dei datori**

### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Provincia di Ferrara**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Provincia di Forlì**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Modena**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Parma**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Piacenza**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Ravenna**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Reggio Emilia**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.



## **Toscana**

### **Provincia di Arezzo**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Firenze**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 5 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Grosseto**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Livorno**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 6 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 1 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Lucca**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 5 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

**Provincia di Massa Carrara**  
**Rappresentanti dei lavoratori:**  
2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

**Rappresentanti dei datori  
di lavoro:**  
1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

**Provincia di Pisa**  
**Rappresentanti dei lavoratori:**  
4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

**Rappresentanti dei datori  
di lavoro:**  
3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

**Provincia di Pistoia**  
**Rappresentanti dei lavoratori:**  
4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

**Rappresentanti dei datori  
di lavoro:**  
3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

**Provincia di Siena**  
**Rappresentanti dei lavoratori:**  
5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

**Rappresentanti dei datori  
di lavoro:**  
3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

**Umbria**  
**Provincia di Perugia**  
**Rappresentanti dei lavoratori:**  
5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

**Rappresentanti dei datori  
di lavoro:**  
3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Provincia di Terni**

### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Marche**

### **Provincia di Ancona**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Ascoli Piceno**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Macerata**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Pesaro**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Lazio**

### **Provincia di Frosinone**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Latina**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Rieti**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Roma**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Viterbo**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Abruzzo e Molise**

### **Provincia di Campobasso**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Chieti**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia de L'Aquila**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Pescara**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Teramo**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Campania**

### **Provincia di Avellino**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Benevento**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Caserta**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Napoli**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

2 per il settore dell'agricoltura;  
6 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

1 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Salerno**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Puglia**

### **Provincia di Bari**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 4 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Brindisi**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Foggia**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Lecce**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Taranto**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

## **Basilicata**

### **Provincia di Matera**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Potenza**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

## **Calabria**

### **Provincia di Catanzaro**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;

1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Cosenza**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Reggio Calabria**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.



## **Sicilia**

### **Provincia di Agrigento**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Caltanissetta**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Catania**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Enna**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;  
3 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Messina**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

4 per il settore dell'agricoltura;  
4 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio;  
1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;  
2 per il settore dell'industria;  
1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Palermo**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 4 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Ragusa**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Siracusa**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 4 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

### **Rappresentanti dei datori**

#### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Trapani**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 5 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 3 per il settore dell'agricoltura;
- 2 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Sardegna**

#### **Provincia di Cagliari**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

- 4 per il settore dell'agricoltura;
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio;
- 1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

- 2 per il settore dell'agricoltura;
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Nuoro**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio;

1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;

2 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio.

### **Provincia di Sassari**

#### **Rappresentanti dei lavoratori:**

5 per il settore dell'agricoltura;

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio;

1 per la categoria dei dirigenti.

#### **Rappresentanti dei datori**

##### **di lavoro:**

3 per il settore dell'agricoltura;

2 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio.

## **Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670**

Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

decreta:

### **Articolo unico**

È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repub-

blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

...omissis...

### Titolo I - Costituzione della Regione “Trentino-Alto Adige” e delle Province di Trento e Bolzano

#### Capo II - Funzioni della Regione

##### Articolo 6

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato ed ha facoltà di costituire appositi Istituti autonomi od agevolarne l'istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

...omissis...

## **Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

decreta:

### **Articolo 5**

La Regione è rappresentata negli organi amministrativi collegiali locali degli istituti e degli enti nazionali che esplicano attività nel settore del precedente art. 1 nonché negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che operano nello stesso settore esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.

A tal fine la regione designa un proprio rappresentante in quegli organi collegiali nei quali non sia già stabilita una propria rappresentanza.

Negli organi di cui al primo comma aventi competenza esclusivamente nell'ambito provinciale il rappresentante della regione è designato su proposta della Provincia interessata.





**Norme di legge sull'organizzazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail)**

- legge 9 marzo 1989, n. 88
- decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122



## **Legge 9 marzo 1989, n. 88**

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

...omissis...

### **Articolo 55**

*Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail*

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
2. L'Inail, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve confermarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è aggiunto il seguente punto: "6) il Direttore generale".
4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'Inail per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.
5. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000, N. 38)). Nel caso in cui siano state rimosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

...omissis...

## **Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479**

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

### **Articolo 1**

#### *Disposizioni di carattere generale*

1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:
  - a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attie-

- ne alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;
  - c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail), per quanto attiene alla materia infortunistica;
  - d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.

...omissis...

### **Articolo 3**

#### *Ordinamento degli enti*

1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli Enti:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
  - c) il collegio dei sindaci;
  - d) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie

funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'Inps e dell'Inpdap è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'Inps, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente



corrispondono. Il consiglio dell'Inail è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'Inps. Il consiglio dell'Ipsema è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il presidente predispose i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico- amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice Civile, è composto: a) per l'Inps e l'Inail da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'Inpdap da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'Ipsema da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera d) , durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. ...omissis...

11. ...omissis...

...omissis...

**Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con  
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
competitività economica.

... omissis...

**Art. 7**

*Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;  
riduzione dei contributi a favore di enti*

...omissis...

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale." b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.” c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare”; d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole “il consiglio di amministrazione” e “ il consiglio” sono sostituite dalle parole “il presidente”; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione “Il consiglio è composto” a quella “componente del consiglio di vigilanza.”; e) al comma 6, l'espressione “partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza” è sostituita dalla seguente “può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza”; f) al comma 8, è eliminata l'espressione da “il consiglio di amministrazione” a “funzione pubblica”; g) al comma 9, l'espressione “con esclusione di quello di cui alla lettera e)” è sostituita dalla seguente “con esclusione di quello di cui alla lettera d)”); h) è aggiunto il seguente comma 11: “Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

**Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 18  
marzo 2015, n. 3**

Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail.  
Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la  
riforma dei Comitati Consultivi Provinciali





## **Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 18 marzo 2015, n. 3**

**Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali**

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella seduta del 18 marzo 2015

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1712 recante “Istituzione di Comitati Consultivi Provinciali presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

vista la delibera Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 6 giugno 2012, n. 5 concernente il “Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali”;

vista l’istruttoria effettuata dalla Commissione Organizzazione;

ritenuta urgente e non più rinviabile la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali dell’Inail,

delibera

- di approvare il documento “Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell’Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi

Provinciali” che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza affinché adotti ogni opportuna iniziativa per rappresentare nelle sedi deputate gli orientamenti del Civ in materia.

Il Segretario:  
Stefania Di Pietro

Il Presidente:  
Francesco Rampi

# **Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali**

Roma, 18 marzo 2015

## **Introduzione**

I Comitati Consultivi Provinciali presso l'Inail sono stati istituiti con la Legge n. 1712 del 3 novembre 1962. Trascorsi oltre cinquanta anni dalla promulgazione della legge i mutamenti intervenuti:

- all'interno dell'Istituto, tra i quali si evidenziano l'introduzione di un sistema di *governance* duale, l'assunzione di nuovi compiti istituzionali, la revisione del modello di presidio del territorio;
- nell'organizzazione degli apparati dello Stato, con particolare riferimento al processo avviato per l'abolizione delle Province e alla generale razionalizzazione degli uffici territoriali;
- rendono ormai improcrastinabile un intervento di revisione e razionalizzazione dei Comitati in quanto gli Organismi dovranno essere radicalmente rivisti in funzione della loro natura di Organismi decentrati del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

## **Premessa**

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha analizzato le criticità dell'attuale assetto degli Organismi territoriali dell'Inail

e, all'unanimità, ha deliberato gli orientamenti che seguono, quale contributo al legislatore per la emanazione di una nuova normativa in materia.

La riforma che auspichiamo dovrà agire su:

- la composizione;
- i compiti;
- la competenza territoriale;
- il coordinamento regionale.

### **La composizione**

La composizione attuale dei Comitati prevede 21 componenti: 10 in rappresentanza dei lavoratori, 7 in rappresentanza dei datori di lavoro, più un rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei mutilati e invalidi del lavoro, un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un funzionario medico designato dalla Regione, il direttore della sede Inail, che funge anche da segretario.

La nuova composizione dovrà:

- prevedere la riduzione del numero dei componenti per agevolare la funzionalità dell'organismo, assicurando la pariteticità dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e la presenza del rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei mutilati e invalidi del lavoro;
- garantire in capo ad un rappresentante dei lavoratori la Presidenza del Comitato e la Vicepresidenza ad un rappresentante dei datori di lavoro;
- non includere tra i componenti i funzionari delle pubbliche

amministrazioni e il Dirigente della sede Inail (i funzionari dovranno comunque essere invitati a partecipare alle riunioni; il Dirigente della sede Inail dovrà assistere ai lavori e assicurare le funzioni di segreteria).

Nel modo illustrato sarà possibile ridurre il numero dei componenti dei singoli Comitati, garantendo il pluralismo delle rappresentanze e, nel caso di presenze plurime, la parità di genere.

### **I compiti**

La norma vigente prevede che:

“I Comitati provinciali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

- possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
- esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;
- esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonché sui ricorsi di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro i provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;

- studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi;
- attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto».

Come indicato in precedenza, i compiti dei Comitati dovranno essere radicalmente revisionati in funzione della loro natura di organismi decentrati del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. È necessario eliminare ogni competenza di natura gestionale e orientare la loro attività in direzione della corretta ed efficace esigibilità dei diritti da parte dell'utenza dell'Inail potendo, in tal senso, emanare linee di indirizzo relativamente a tematiche di rilievo territoriale.

### **La competenza territoriale**

Il ridisegno del modello di presidio del territorio che ha interessato sia l'Inail, sia le altre amministrazioni pubbliche ha - di fatto - superato l'ambito provinciale attraverso l'istituzione di Direzioni territoriali che, in molti casi, esercitano la loro competenza su distretti pluri-provinciali.

La riforma dovrà prevedere la costituzione dei Comitati con riferimento alle Direzioni territoriali Inail, di conseguenza gli organismi assumeranno la denominazione di Comitati Paritetici Territoriali.

Con tale intervento, oltre a garantire l'efficacia del confronto con le Direzioni territoriali, sarà possibile ridurre il numero dei Comitati dagli attuali 106 a 78.

### **Il coordinamento regionale**

L'attuale norma non prevede alcuna forma di coordinamento regionale dei Comitati. L'Inail, a fronte di tale esigenza, ha istituito in via regolamentare i Coordinamenti regionali dei Comitati consultivi provinciali che sono composti dai Presidenti e dai Vice presidenti dei Comitati provinciali.

È necessario che, con la riforma, vengano formalmente istituiti i Comitati Paritetici Regionali composti dai Presidenti e dai Vice presidenti dei Comitati paritetici territoriali Inail, nonché dal rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei mutilati ed invalidi del lavoro del Comitato Paritetico Territoriale del capoluogo di regione. I Comitati Paritetici Regionali avranno titolarità, in particolare, sulla corretta ed efficace esigibilità dei diritti in materia di prestazioni socio sanitarie e di prevenzione, che afferiscono ai sistemi sanitari regionali.

### **Modalità di nomina**

L'attuale sistema di nomine genera ritardi e discontinuità,

anche in considerazione della riorganizzazione territoriale dell'Inail. Si segnala l'esigenza che il legislatore intervenga anche su tale criticità garantendo, sempre sulla base delle designazioni delle Parti sociali, la completezza delle nomine con celerità e in tempi certi.



## Comparazione tra Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Direzioni Inail/Cocopro Inail

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni Territoriali Inail	Cocopro Inail
<b>Abruzzo</b>		
L'Aquila	L'Aquila	L'Aquila
Chieti-Pescara	Chieti-Pescara	Chieti
		Pescara
Teramo	Teramo	Teramo
<b>Alto Adige-Südtirol</b>		
Provincia autonoma a statuto speciale per cui i compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro sono affidati agli Ispettorati del Lavoro	Bolzano-Bozen	Bolzano-Bozen
<b>Basilicata</b>		
Basilicata	Potenza-Matera	Potenza
		Matera
<b>Calabria</b>		
Crotone	Catanzaro-Crotone	Crotone
Catanzaro		Catanzaro

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni Territoriali Inail	Cocopro Inail
Cosenza	Cosenza	Cosenza
Reggio Calabria	Reggio Calabria-Vibo Valentia	Reggio Calabria
Vibo Valentia		Vibo Valentia
<b>Campania</b>		
Avellino	Avellino-Benevento	Avellino
Benevento		Benevento
Caserta	Caserta	Caserta
Napoli	Napoli	Napoli
	Nola (NA)	
Salerno	Salerno	Salerno
<b>Emilia-Romagna</b>		
Bologna	Bologna	Bologna
Ferrara	Ravenna-Ferrara	Ferrara
Ravenna		Ravenna
Forlì-Cesena	Forlì-Cesena/Rimini	Forlì
Rimini		Rimini
Modena	Modena	Modena
Parma	Parma-Piacenza	Parma
Piacenza		Piacenza
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni Territoriali Inail	Cocopro Inail
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>		
Pordenone	Udine-Pordenone	Udine
Udine		Pordenone
Trieste-Gorizia	Trieste-Gorizia	Trieste
		Gorizia
<b>Lazio</b>		
Frosinone	Frosinone-Latina	Frosinone
Latina		Latina
Rieti	Roma Nomentano-Rieti	Rieti
Roma	Roma-Tuscolano	
	Roma-Laurentino	
	Roma Centro-Viterbo	Roma
Viterbo		Viterbo
<b>Liguria</b>		
Genova	Genova	Genova
Imperia	Savona-Imperia	Imperia
Savona		Savona
La Spezia	La Spezia	La Spezia
<b>Lombardia</b>		
Bergamo	Bergamo	Bergamo
Brescia	Brescia	Brescia

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni Territoriali Inail	Cocopro Inail
Como	Como	Como
Cremona	Mantova-Cremona	Cremona
Mantova		Mantova
Sondrio-Lecco	Lecco-Sondrio	Sondrio
		Lecco
Pavia	Pavia-Lodi	Pavia
		Lodi
Milano-Lodi	Milano Porta Nuova	Milano
	Milano Boncompagni	
	Milano Mazzini	
	Milano Sabaudia	
	Monza Brianza	Monza Brianza
Varese	Varese	Varese
<b>Marche</b>		
Ancona	Ancona	Ancona
Ascoli Piceno	Macerata-Ascoli Piceno-Fermo	Ascoli Piceno
Macerata		Macerata
		Fermo
Pesaro Urbino	Pesaro Urbino	Pesaro
<b>Molise</b>		
Molise	Campobasso-Isernia	Campobasso

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni Territoriali Inail	Cocopro Inail
		Isernia
<b>Piemonte</b>		
Torino	Torino Centro	Torino
	Torino Nord-Torino Sud	
Alessandria	Alessandria-Asti	Alessandria
Asti		Asti
Cuneo	Cuneo	Cuneo
Novara-Verbano Cusio Ossola	Novara-Verbano Cusio Ossola	Novara
		Verbano Cusio Ossola
Biella-Vercelli	Vercelli-Biella	Vercelli
		Biella
<b>Puglia</b>		
Bari	Bari	Bari
Brindisi	Lecce-Brindisi	Brindisi
Lecce		Lecce
Foggia	Foggia-Barletta Andria Trani	Barletta Andria Trani
		Foggia
Taranto	Taranto	Taranto
<b>Sardegna</b>		
Cagliari-Oristano	Cagliari	Cagliari
Nuoro	Nuoro-Oristano-Ogliastra	Nuoro

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni Territoriali Inail	Cocopro Inail
		Oristano
Sassari	Sassari-Olbia Tempio	Sassari
<b>Sicilia</b>		
Regione autonoma a statuto speciale per cui i compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro sono affidati agli Ispettorati del Lavoro	Agrigento	Agrigento
	Caltanissetta-Enna	Caltanissetta
		Enna
	Catania	Catania
	Messina	Messina
	Palermo-Trapani	Palermo
		Trapani
	Siracusa-Ragusa	Siracusa
		Ragusa
<b>Toscana</b>		
Arezzo	Arezzo-Siena	Arezzo
Siena		Siena
Firenze	Firenze	Firenze
Grosseto	Livorno-Grosseto	Grosseto
Livorno		Livorno
Lucca-Massa Carrara	Lucca-Massa Carrara	Lucca

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni Territoriali Inail	Cocopro Inail
		Massa Carrara
Pisa	Pisa	Pisa
Pistoia	Prato-Pistoia	Pistoia
Prato		Prato
<b>Trentino</b>		
Provincia autonoma a statuto speciale per cui i compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro sono affidati agli Ispettorati del Lavoro	Trento	Trento
<b>Umbria</b>		
Umbria	Perugia-Terni	Perugia
		Terni
<b>Valle d'Aosta</b>		
Aosta	Aosta	Aosta
<b>Veneto</b>		
Belluno	Treviso-Belluno	Belluno
Treviso		Treviso
Padova	Padova-Rovigo	Padova
Rovigo		Rovigo
Venezia	Venezia	Venezia
Verona	Verona	Verona
Vicenza	Vicenza	Vicenza

*In copertina dettaglio del Monumento ai Caduti del Lavoro, posto presso la Sede Inail di Piazzale Giulio Pastore 6 in Roma.*

*Il Monumento, inaugurato il 1° maggio 2008 dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, incornicia il rilievo bronzeo "Le vittime del lavoro" del 1895 ricavato dal gesso originale che lo scultore Vincenzo Vela aveva modellato nel 1882 in occasione dell'inaugurazione della Galleria Ferroviaria del San Gottardo.*



## Indice

Prefazione <i>di Francesco Rampi</i>	9
Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	11
Estratto del Regolamento degli Organi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	39
Modulistica per i componenti dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	41
Norme di legge e regolamentari sui Comitati Consultivi Provinciali	47
Norme di legge sull'organizzazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	81
Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail 18 marzo 2015, n. 3 recante "Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali"	95



Il volume è stato realizzato da

**Inail**

**Consiglio di Indirizzo e Vigilanza**

coordinamento redazionale, *Segreteria tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*

**Direzione Centrale Pianificazione e Comunicazione**

responsabile editoriale, *Toni Saracino*



Questo volume è stato stampato  
su carta Arcoprint edizioni 1.3  
della Fedrigoni Cartiere S.p.A.  
nel mese di gennaio 2018  
dalla Tipolitografia Inail  
e dalla stessa confezionato in  
via Boncompagni 41, Milano





